

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2014
152ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(131) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri. - *Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime*

(928) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - *Soppressione di enti intermedi*

(1373) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CRIMI ed altri. - *Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici*

(1390) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARAN. - *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica*

(1407) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Doris LO MORO ed altri. - *Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione*

(1448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paolo ROMANI ed altri. - *Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province*

- e **petizione n. 1124 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 aprile.

Il relatore **TORRISI** (NCD) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che propone di adottare quale base per il seguito dell'esame.

Il senatore **CALDEROLI** (LN-Aut) segnala che, con la soppressione della parola "Province" dall'articolo 114 della Costituzione, si potrebbe intendere che le Province autonome di Trento e Bolzano non debbano più essere considerate come enti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e accolta la proposta del relatore di adottare il testo unificato quale base per il seguito dell'esame.

La **PRESIDENTE** propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di venerdì 30 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione

NT1

TORRISI, RELATORE

Art. 1.

(Modifica della rubrica del titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 della Parte II della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

d) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «Province e» sono sostituite dalla seguente: «i».

7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è soppresso.

Art. 3.

(Poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.

2. Sono fatte salve le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Le Province cessano da ogni funzione loro attribuita entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. La legge disciplina l'attribuzione delle funzioni, nonché il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle Province soppresse.